

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2164

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ROMEO, SPONZIELLO, TURCHI**

Presentata il 19 dicembre 1968

Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente norme sul trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 marzo 1968, n. 371 che assorbì varie proposte di legge, nacque dalla necessità di risolvere unitariamente il problema della sistemazione degli ufficiali di complemento richiamati in servizio, e di dare una organica disciplina al ruolo degli ufficiali medesimi.

Specificatamente la predetta legge, all'articolo 6 offriva la possibilità agli ufficiali della riserva di complemento in servizio alla data del 31 dicembre 1968, di conseguire una promozione al grado superiore, con la limitazione a tenente colonnello.

Era evidente l'intenzione del legislatore di promuovere al grado superiore tutti gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che avessero raggiunto o raggiungeranno il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione. Non poteva essere messo in dubbio che questo diritto fosse esteso anche a coloro che già questo periodo avevano raggiunto alla data del 31 dicembre 1968; poteva sussistere un dubbio per quanto concerneva coloro che a tale data, non avessero maturato il periodo minimo e, perciò, il relatore del disegno di legge, in sede di Commissione difesa (seduta

pomeridiana del 6 marzo 1968) « raccomandava al Governo di interpretare con obiettiva larghezza la norma contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, relativo al periodo di servizio necessario per conseguire il diritto alla pensione, nel senso che sia data la possibilità a questi ufficiali di continuare a prestare servizio per il raggiungimento di un limite pensionabile superiore al minimo ». In accoglimento di tale raccomandazione venne varato l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Era chiaro che dalla promozione al grado superiore non potessero essere esclusi gli ufficiali che, trattenuti in servizio, avessero già raggiunto il periodo pensionabile; se è vero che veniva chiaramente stabilito che, per raggiungere il diritto alla pensione, su domanda, dovesero permanere in servizio.

Questa interpretazione logica ha, naturalmente, portato la Commissione avanzamento del dicastero aeronautica a promuovere al grado superiore gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti che, alla data del 31 dicembre 1968, avevano già raggiunto il periodo pensionabile di effettivo servizio; senonché, la Corte dei conti, ha respinto il decreto di promozione, ritenendo che promuovibili

fossero solo quegli ufficiali che, successivamente al 31 dicembre 1968, trattenuti, avessero raggiunto i 20 anni di servizio.

È evidente quanto erronea sia un'interpretazione siffatta della legge e, per evitare che essa si risolva in un grave pregiudizio a

danno di una benemerita categoria degli ufficiali e, comunque, per assicurare una corretta applicazione della volontà già manifestata dal legislatore, i proponenti sottopongono la presente proposta di legge alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui al comma precedente e quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge quali richiamati o trattenuti con diritto a pensione acquisito, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare la aliquota di ruolo ».